

TAR Roma, Sezione II 04/09/1996 n. 1663
legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Le Imprese, in quanto iscritte all'albo nazionale costruttori e per ciò stesso aventi titolo a partecipare ad Associazioni temporanee ai fini di un possibile affidamento in concessione dei progetti, hanno certamente un interesse concreto ad impugnare l'avviso di gara che le ha escluse dalla procedura concorsuale sulla base di criteri dalle stesse ritenuti illegittimi. Nel caso in cui le Imprese abbiano interesse non solo all'annullamento dell'avviso di gara ma anche dei successivi atti di aggiudicazione, a tale interesse non corrisponde alcun onere di impugnativa degli atti medesimi, in quanto l'accertata illegittimità dell'avviso di gara non potrebbe che riflettersi in via automatica, con effetto caducante e non meramente viziante, sui successivi provvedimenti di aggiudicazione, i quali trovano nel primo il loro unico ed indefettibile presupposto. L'art. 5 lett. b) L. 8 agosto 1977 n. 584, derogativo della disciplina comunitaria recepita nell'ordinamento nazionale, nello stabilire che l'esecuzione di lavori, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva vada affidata ad un esecutore determinato, va correttamente inteso nel senso che le necessità tecniche devono determinare non già l'opportunità ma l'assoluta ed inderogabile esigenza che le opere siano eseguite dal detto esecutore. Ai sensi dell'art. 21 L. 8 agosto 1977 n. 584, allorché in tema di raggruppamento di Imprese si tratti di riunione verticale, questa presupponendo l'esistenza di parti dell'opera scorporabili esige che l'Impresa associata che ne assume in proprio l'esecuzione sia iscritta all'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse; ove invece si tratti di riunione orizzontale, non può pretendersi che una sola Impresa sia, per classifica, da sola idonea ad assicurare i requisiti di iscrizione in relazione al valore dell'appalto. Ancorché si voglia ritenere che l'Amministrazione possa a suo piacimento stabilire i requisiti di carattere economico delle Imprese partecipanti alla gara, le prescrizioni imposte dovranno pur sempre essere proporzionate, in relazione al dettato dell'art. 17 L. 8 agosto 1977 n. 584, all'importo dei lavori da affidare e tali da non predeterminare l'aggiudicatario o vulnerare la par condicio tra i concorrenti, restringendo ad una rosa ristrettissima le Imprese in possesso delle caratteristiche richieste.